



**PROVINCIA DI SONDRIO
VIA XXV APRILE, 22
23100 SONDRIO**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO
DELLA S.S. N. 36 ALLA S.P. N. 2 "TRIVULZIA" IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA
1° STRALCIO DI COMPLETAMENTO**

CUP C16G10000140003

**DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZIO
DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**

CIG 0866345282

Con la stipula del presente disciplinare di incarico tra:

- la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: n. 80002950147, legalmente rappresentato dal dott. Quirino Gianoli, in qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti, che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio (codice fiscale n. 80002950147), in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- e l'ing., (C.F./P.I.) nato a il, C.F.:....., iscritto al n. xx all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di, con studio in, Via n. ...;

premessi che

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 313 del 29 novembre 2010, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione del collegamento della S.S.n.36 alla S.P.n. 2 "Trivulzia" in comune di Novate Mezzola, 1° stralcio di completamento, progetto a firma dall'ing. Massimo Mangini iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Varese al n. 1502;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti n. 104 del 25 gennaio 2011 è stata indetta procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere anzidette;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti n. ... del, in esito alla procedura di selezione pubblica di cui sopra, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato aggiudicato a

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati richiamati dal presente atto, del cui contenuto le parti dichiarano di aver preso esatta visione e dettagliata conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio, come sopra rappresentata, conferisce all'Ing., che accetta con la sottoscrizione del presente atto, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento della S.S.n.36 - S.P.n. 2 "Trivulzia" in comune di Novate Mezzola – 1° stralcio di completamento, opere approvate dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 313 del 29 novembre 2010.

Il servizio si intende affidato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme contenute nel presente atto, delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dal regolamento generale di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554, da eventuali sopravvenute disposizioni normative in materia comunque applicabili, nonché di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dal professionista in sede di selezione.

Art. 3 Modalità di espletamento dell'incarico

Prestazioni afferenti la direzione dei lavori.

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia,

anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, nonché anche successivi alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.

Il direttore dei lavori provvederà ai sensi dell'art. 123 e seguenti D.P.R. 554/99 alla costituzione dell'apposito ufficio di direzione lavori, composto oltre che dal direttore dei lavori da un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, e provvederà a darne notifica alla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto, il direttore dei lavori:

- è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini;
- applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
- risponde all'amministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'appaltatore, della correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;
- accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
- verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati

richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 156 e seguenti del DPR 554/99 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo III del titolo XI del DPR 554/99;

- assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le attività delegate da legge e/o regolamenti in materia;
- assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilità statale esistente e con l'area di bonifica;
- vigila e si accerta che l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori adempia a tutte le prescrizioni impartite dagli enti competenti, e previste dal capitolato speciale d'appalto, circa le modalità e procedure di accesso all'area di bonifica e di smaltimento delle acque di aggettamento;
- presenza, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
- esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;

Al Direttore dei Lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

- la redazione, al fine della stipula del contratto tra l'amministrazione committente e l'appaltatore, dell'attestazione di cui all'art. 71 del D.P.R. 554/1999, comma 1;
- la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;
- l'approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione;
- dispone e sovraintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell'opera;
- la sospensione e la ripresa dei lavori;
- la determinazione di nuovi prezzi;
- le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la amministrazione committente e l'appaltatore;
- la certificazione di sinistri a persone e cose;
- la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;
- ogni attività o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia;
- la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- l'emissione degli ordini di servizio;
- l'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il collaudo finale;
- la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attività o compito in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;
- l'apposizione del visto sui certificati di ultimazione dei lavori;
- la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale;
- la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, del controllo quantitativo e qualitativo, degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche, così come previsto dalla vigente normativa;
- la produzione di un piano di collaudo per calcestruzzo, e l'aggiornamento secondo l'avanzamento della costruzione;
- la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;
- la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;
- la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione all'amministrazione committente;
- la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti

nell'opera realizzata;

- il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;
- la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati, ogni altra attività prevista dalla normativa in vigore;
- la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf.

Richiamato integralmente quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/99 e s.m.i., sono altresì delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali:

- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare le richieste aggiuntive (riserve);
- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri delle richieste aggiuntive;
- determinazione e registrazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del tipo di prestazioni;
- redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;
- presentazione delle proposte all'amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la valutazione delle riserve;
- controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo relative a richieste aggiuntive.

Prestazioni afferenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la cui attività è svolta in seno all'ufficio di direzione lavori, come definito all'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., competono tutti i compiti specificamente individuati all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ogni ulteriore adempimento connesso comunque individuato da norme, regolamenti e circolari vigenti in materia. Allo stesso compete ogni ulteriore compito conseguente ad adeguamenti normativi anche successivi alla stipula del presente incarico, intendendosi tali prestazioni già compensate nel prezzo offerto e nel contratto stipulato. Compete altresì al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, ed entro 10 giorni dal ricevimento dalla consegna del piano della sicurezza e di coordinamento di cui all'art 131 del D.Lgs 163/2006, come integrato dal D.Lgs 81/2008, da parte del responsabile unico del procedimento, di esprimersi e valutare la congruità e l'adeguatezza dello stesso, e del fascicolo per i lavori successivi, redatto dal coordinatore in fase di progettazione. Qualora riscontri necessità di adeguamento o modifiche deve darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento, formulando le proprie proposte corredate, se necessario, dalle eventuali integrazioni economiche dei costi per la loro attuazione. Qualora egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quelli della responsabilità.

E' compito del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di curare e verificare che il piano di coordinamento sia aggiornato qualora intervengano varianti tecnologiche, organizzative, tecniche, o di qualsiasi tipo, nell'esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà altresì l'idoneità dei piani operativi di sicurezza redatti dalle ditte esecutrici e la loro compatibilità con il piano di sicurezza e coordinamento. Il piano operativo dovrà descrivere le modalità esecutive e lo sviluppo temporale dei lavori, gli eventuali controlli qualità previsti e indicare il nome del responsabile di cantiere. Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame e, qualora il piano non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Le proposte approvate dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, saranno impegnative per l'Appaltatore.

Il coordinatore, fatto salvo ogni ulteriore adempimento a lui delegato da qualsiasi norma in materia comunque applicabile, deve:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare, come sopra descritto, l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la proposizione della sospensione dei lavori, allontanare le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- g) garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art.131 della Legge 163/2006 assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza;
- h) provvedere all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera, alla verifica del conseguente adeguamento del piano operativo di sicurezza, secondo il progredire dei lavori, lo sviluppo del cantiere e le disposizioni del RUP;
- i) trasmettere al RUP la relazione finale dettagliata relativa al coordinamento della sicurezza in cantiere in fase esecutiva.
- j) Provvedere all'adempimento di quanto richiesto dall'art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi) del D.Lgs 81/08.

A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo e la relazione finale.

La relazione finale, in linea generale e non esaustiva, articolerà i seguenti contenuti:

- a) giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
- b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza;
- d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- f) descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il coordinatore consegna al responsabile del procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità, unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.

Art. 4 Diligenza del Professionista nell'espletamento dell'incarico

Se per qualsiasi ragione la direzione lavori non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse in maniera negligente, l'amministrazione committente si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a terzi di propria fiducia le lavorazioni previste e di riversare sulla direzione lavori gli oneri derivanti da tali interventi.

Qualora, per qualsiasi causa, in corso di esecuzione della prestazione, dovesse venire a mancare l'assistente facente parte dell'ufficio di direzione lavori, l'affidatario dovrà prontamente provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto che abbia le medesime competenze e gli stessi requisiti del precedente, con onere di comunicazione immediata all'amministrazione committente.

Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovrà garantire la più ampia reperibilità, cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l'impossibilità a sovrintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all'amministrazione committente al fine dell'assunzione degli adeguati provvedimenti. In mancanza si darà luogo alla recessione dal contratto.

Art. 5 Norme generali sulla conduzione dei lavori.

Il direttore dei lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità.

Le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'amministrazione committente ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.

Non rientrano nel divieto di cui al presente articolo le modifiche disposte ai sensi dell'articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6 7. Incompatibilità

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. L'affidatario non deve altresì trovarsi rispetto all'amministrazione committente, pena la non sottoscrizione o la revoca del contratto, in condizioni di conflitto di interesse, in particolare avuto riguardo ai rapporti tra l'amministrazione e l'esecutore dei lavori in oggetto.

Art. 7 Durata del servizio, ritardi, penalità

Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori. Detta durata è da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avvenuta conclusione e collaudazione delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria.

L'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all'affidatario delle seguenti penali:

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo nell'emissione di qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare;

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del danno cagionato in conseguenza di inadempimento.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno trattentate sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per oneri che per rimborso spese.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare e come dalla stesso disciplinato è stabilito in €. , prezzo offerto dal professionista.

Detto prezzo compensa integralmente tutte le attività necessarie allo svolgimento di quanto contemplato dal presente disciplinare di affidamento nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza continuativa sul luogo di lavoro, ecc.. Il compenso è altresì comprensivo, e non dà diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo, dell'eventuale protrarsi dei termini contrattuali, frazionamento, sospensione dei termini di esecuzione, ancorchè tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione dei lavori da quanto previsto nel cronoprogramma di progetto come integrato dall'offerta dell'appaltatore. Si intende altresì compensato nel prezzo offerto l'espletamento di ogni adempimento disposto dal presente disciplinare in relazione a lavori in variazione a quelli affidati all'appaltatore che possano essere disposti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Potrà darsi luogo ad adeguamenti del compenso solo relativamente alle varianti ai lavori disposte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, e s.m.i., che eccedano il quinto dei lavori in contratto. In tal caso il compenso sarà determinato assunti a riferimento i disposti del D.M. 4 aprile 2001 ed allo stesso sarà

applicato lo sconto percentuale offerto in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformità a sopraggiunte disposizioni normative la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento.

Art. 9 Modalità di pagamento

I compensi per l'incarico in oggetto, saranno corrisposti con le modalità di seguito indicate:

- in acconti, sino alla concorrenza massima dell'80% del prezzo offerto, calcolati proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati all'appaltatore, da liquidarsi ogni successiva avvenuta maturazione del SAL;
- il saldo, pari al 20%, entro 90 gg. dall'avvenuto collaudo definitivo delle opere.

Art. 10 Divieto di cessione del Contratto – Subappalto

È fatto espresso divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dell'incarico.

Art. 11 Polizza Assicurativa

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, prima della sottoscrizione del contratto, e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione committente, l'aggiudicatario dovrà produrre polizza per responsabilità civile professionale (conforme agli schemi ministeriali approvati) a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi con massimale non inferiore al 10% dell'importo delle opere da realizzare, con il limite di € 1.000.000,00, avente validità sino all'emissione del certificato di collaudo.

La polizza assicurativa è prestata da istituti autorizzati ai sensi della normativa vigente e prevedono espressamente, in deroga a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., la piena efficacia delle polizze medesime senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del professionista.

In caso di escussione, parziale o totale della polizza assicurativa, il professionista dovrà procedere con la tempestiva reintegrazione della medesima. In caso di mancata reintegrazione, il committente avrà diritto di effettuare ritenute sugli importi dovuti al professionista fino a concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della polizza assicurativa, ripristini l'ammontare originario della medesima.

La polizza assicurativa è presentata all'amministrazione in sede di sottoscrizione del disciplinare, in mancanza, ai sensi di legge, non si darà luogo al pagamento del compenso pattuito.

Art. 12 Controversie

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, sono deferite al giudice del Tribunale di Sondrio.

Art. 13 Risoluzione del Contratto

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge l'amministrazione committente ha diritto di risolvere il contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente capitolato d'onere, nonché grave ritardo nell'esecuzione del servizio.

Art. 14 12. Recesso

L'amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia già accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

Art. 15 Diritti e riservatezza degli atti

Il direttore lavori si obbliga a restituire a lavori ultimati all'amministrazione committente, tutti gli elaborati (disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso, compresi anche i files in formato editabile, predisposti nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente disciplinare, documenti che rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro redazione, e la stessa potrà farne uso e disporne ampiamente e liberamente. L'affidatario si impegna altresì a tenere indenne l'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 Rinvio alla normativa vigente - tracciabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre leggi che risultino applicabili. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sono di seguito riportati gli estremi dei conti correnti bancari che dovranno essere utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente commessa, nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti:

.....

Sondrio,

Il PROFESSIONISTA

Ing.

IL DIRIGENTE

Dott. Quirino Gianoli